Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma che: in data 13/03/2007 ha stipulato con un intermediario poi incorporato dall'intermediario convenuto un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 50 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.
Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.063,58, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali dall'estinzione.
L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: al contratto in questione non si applica l'articolo 125 *sexies* del TUB, in quanto esso è stato stipulato nel 2007; il contratto prevede espressamente che le commissioni e gli oneri assicurativi non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata; rispetto alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, non ha la legittimazione passiva e, inoltre, non si applicherebbe comunque il criterio del pro rata *temporis*, ma i diversi criteri che tengono conto del tempo mancante alla scadenza

del contratto e del capitale residuo a tale momento; in ogni caso la compagnia assicurativa ha già rimborsato la somma di € 514,92, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorrente sostiene che le rate scadute del finanziamento sarebbero 50 e quelle a scadere sarebbero 70 mentre l'intermediario sostiene che il finanziamento sarebbe stato estinto in corrispondenza della 48° rata, con ultima rata pagata a maggio 2011, il che comporterebbe che le rate ancora a scadere sarebbero 72; in assenza dell'informazione relativa al primo mese di decorrenza del contratto, si rileva che il numero di rate scadute indicate dall'intermediario (48) presuppone che la decorrenza del contratto sia il 1 aprile 2007, il che apparirebbe coerente con la data di sottoscrizione (10/5/2007), mentre assumendo la tesi del ricorrente (50 rate scadute) il contratto avrebbe dovuto avere decorrenza 1/03/2007 il che è incongruo rispetto alla data stipula. Inoltre, lo sviluppo del piano di ammortamento consente comunque di concludere in modo univoco che il debito residuo indicato in conteggio estintivo (€ 13.806,17) si determina in corrispondenza di 48 rate pagate e di 72 rate residue.
Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario (l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla prestazione assicurativa, infatti, è infondata e quindi da respingersi: sullo specifico tema del rimborso degli oneri assicurativi, infatti, le posizioni recenti condivise dai Collegi territoriali ABF hanno ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'intermediario nei casi, come quello in esame) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.142,49, come risulta dalla seguente tabella:

Importo del prestito	€ 21.334,36	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	216,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2007	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,07%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				3.386,20	Recurring	60,00%	2.031,72	1.183,28	848,44
Oneri assicurativi rischio vita				1.348,29	Recurring	60,00%	808,97	514,92	294,05
			Totale	4.734,49					1.142,49

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo calcolato (€ 1.142,49) è superiore alla richiesta del ricorrente (€ 1.063,58), perché, come sopra specificato, quest'ultimo ha considerato in 70 le rate ancora a scadere (anziché 72).
Stante il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto dall'art. 112 c.p.c., la domanda può essere tuttavia accolta nei soli limiti del *petitum*.
Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.063,58, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA